

Come è noto, entro la fine dell'anno corrente si dovrà procedere al rinnovo degli organi istitutivi dell'Ente. Pertanto a breve si procederà alla convocazione dell'Assemblea elettorale in cui tutti gli iscritti all'Albo avranno diritto di esprimere il proprio voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2024.

In materia sono state introdotte, rispetto al passato, alcune novità.

Sinteticamente evidenziamo di seguito le più rilevanti, invitando gli iscritti a consultare la normativa di riferimento (Legge 11 gennaio 2018, n. 3 per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, nota anche come *Legge Lorenzin*, e dal Decreto Ministro della Salute 15 marzo 2018):

- Gli Organi istituzionali eletti resteranno in carica per quattro anni.
- Sono previste tre convocazioni di Assemblee elettorali e per ognuna deve essere raggiunto un quorum di validità diverso. Nello specifico, l'Assemblea sarà valida se:
 - in prima convocazione avranno votato i due quinti degli aventi diritto
 - in seconda convocazione avrà votato un quinto degli aventi diritto
 - in terza convocazione indipendentemente dal numero dei votanti
- Poiché il nostro Ordine comprende un numero di medici veterinari superiore alle 500 unità, gli iscritti saranno chiamati ad eleggere 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo e 3 (tre) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno supplente. Il nuovo Consiglio Direttivo, successivamente all'insediamento, dovrà individuare, nell'ambito del Registro dei Revisori legali, un iscritto cui affidare il ruolo di Presidente del Collegio dei revisori.
- Sono eleggibili tutti gli iscritti al nostro Albo, compresi gli iscritti all'Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari ed anche i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, **purché abbiano presentato la loro candidatura nei dieci giorni che precedono lo svolgimento delle votazioni.**
Sarà possibile candidarsi:
 - singolarmente o
 - nell'ambito di una lista opportunamente denominata, composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno degli organi (**9 per il consiglio direttivo e 3 per il Collegio dei Revisori dei Conti**).

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del DM 15 marzo 2018, le singole candidature, nonché le liste di candidati opportunamente denominate, dovranno essere presentate, entro le ore 12 del decimo giorno antecedente la data della prima convocazione di svolgimento delle votazioni nelle seguenti modalità:

- **mediante PEC** – sia per le candidature singole che per le liste dovranno essere allegate le copie dei documenti d'identità fronte retro in corso di validità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari iscritti all'Albo. Questi ultimi dovranno essere in un numero pari almeno a quello dei componenti dell'organo da eleggere.
- **consegnate a mano presso la sede dell'Ordine** - in questo caso le singole candidature nonché le liste dei candidati, dovranno essere sottoscritte, **presso la sede dell'Ordine**, da un numero di iscritti all'Albo, anche diversi dai candidati, pari almeno al numero dei componenti dell'organo da eleggere. In questo caso le firme dovranno essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

Gli iscritti non possono candidarsi in più liste o, contemporaneamente in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.